

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Attualità

Obbligo fattura elettronica: si parte il 1° gennaio 2019

11 Ottobre 2018

L'eventuale differimento comporterebbe minori entrate per le casse dello Stato e introdurrebbe elementi di notevole complessità sia per gli operatori sia per l'Amministrazione



Ieri, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata presso la VI commissione permanente Finanze della Camera dei Deputati, sono arrivati chiarimenti su diverse questioni fiscali: tra le altre, l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, la responsabilità per l'omesso pagamento dell'Iva nelle operazioni di esportazione e la determinazione del valore catastale a fini fiscali degli immobili a

destinazione industriale.

Entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica

Per la generalità dei soggetti passivi Iva l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica resta confermata al 1° gennaio 2019.

Le ragioni che giustificano la mancata adesione alle diverse richieste di rinvio dell'operatività dell'obbligo sono le seguenti:

- l'eventuale differimento presenta significativi impatti sul gettito, per le minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione Iva
- l'autorizzazione in deroga a introdurre l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, concessa all'Italia dalla Ue per il periodo 2019-2021, potrà essere rinnovata solo dopo aver

dimostrato alla Commissione l'efficacia della nuova misura, da fornire sulla base dei dati raccolti nel periodo 2019-2021

- l'eventuale avvio dell'obbligo con scadenze temporalmente diversificate a seconda della tipologia dei contribuenti sarebbe in contrasto con le caratteristiche proprie del sistema della fatturazione elettronica, che integra un processo "simmetrico" destinato a vincolare non solo il soggetto emittente, ma anche quello ricevente; pertanto, se l'obbligo fosse limitato a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, dei relativi processi amministrativi e contabili
- peraltro, l'entrata in vigore scaglionata dell'obbligo è suscettibile di introdurre elementi di notevole complessità anche per l'Agenzia delle entrate, che, infatti, si troverebbe a dover gestire la coesistenza di due adempimenti (fatturazione elettronica e spesometro) tra loro distinti per categorie di operatori Iva, disciplina e termini; tutto ciò aumenterebbe notevolmente il rischio di errori degli operatori con conseguenti difficoltà di controllo da parte dell'Amministrazione e ripercussioni negative sull'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di frode ed evasione Iva (aspetto, quest'ultimo, già chiarito dal direttore dell'Agenzia nel corso dell'**audizione** dello scorso 3 ottobre).

Responsabilità per l'omesso pagamento dell'Iva nelle esportazioni

Allo scopo di contrastare gli indebiti utilizzi delle dichiarazioni d'intento previste dalla disciplina in materia di esportazioni e di garantire maggiormente lo spedizioniere doganale, che presenta la dichiarazione, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria stanno lavorando allo sviluppo del sistema telematico gestito dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli affinché, prima di rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento, sia possibile accertare l'effettiva disponibilità del *plafond* di cui viene chiesto l'utilizzo, nonché lo status di esportatore abituale in capo al soggetto Iva che la invia.

Determinazione del valore catastale a fini fiscali di immobili a destinazione industriale

Con riferimento alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E) è necessario tenere distinti due ambiti temporali.

Infatti, per le stime delle unità immobiliari relative a date antecedenti al 1° gennaio 2016, trovano applicazione le regole enunciate dalla **circolare n. 6/T** del 30 novembre 2012 (espressamente richiamata dall'articolo 1, **comma 244**, legge 190/2014), che riprende quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008, secondo cui nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti, che caratterizzano la destinazione

dell'unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità", a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.

Diversamente, per le stime da effettuare a partire dal 1° gennaio 2016, trova applicazione quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, secondo cui la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi D ed E, deve essere effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi, che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (articolo 1, comma 21, legge 208/2015).

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/obbligo-fattura-elettronica-si-parte-1deg-gennaio-2019>